DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO, DI PREVIDENZA E DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Art. 2

Disposizioni in materia di collocamento

Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono procedere direttamente a tutte le assunzioni, salvo che per quelle relative ai lavoratori extracomunitari ed ai lavoratori italiani destinati ad operare nei Paesi extracomunitari. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Per il periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il predetto termine e' di dieci giorni. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, in attuazione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio del 14 ottobre 1991, gli ulteriori elementi che devono essere contenuti nella predetta dichiarazione. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2 viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dell'associazione sindacale alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di queste ultime puo' altresi' esercitare la facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della predetta

legge. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilita' nelle modalita' di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, nel settore dell'agricoltura le aziende provvedono all'assunzione per il tramite di un libro matricola semplificato, comprendente sezioni asportabili, a lettura ottica, predisposte per la consegna al lavoratore e per la comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego previste dai commi precedenti, nonche' per la comunicazione all'I.N.P.S. Il predetto libro matricola costituisce la sezione matricola del registro di impresa previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene fissato un modello del libro matricola e vengono disciplinate le modalita' di accertamento delle giornate di lavoro effettivamente svolte. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993. Le modalita' di assunzione previste nel presente comma vanno osservate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto decreto ministeriale. All'atto della vidimazione del libro di cui al comma 7 i datori di lavoro agricolo adempiono agli obblighi di denuncia aziendale e di fabbisogno di manodopera, rispettivamente previsti dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo e dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come modificato dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo. La mancata tempestiva registrazione nel libro matricola e la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di tre lavoratori nel corso dell'anno solare non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai fini dell'accertamento dell'osservanza degli obblighi di cui ai commi 2 e 5, la medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire il libro matricola sul luogo di lavoro o della sua copia qualora si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto di tutte le assunzioni previste dal comma 1 del predetto articolo ad eccezione di quelle effettuate con contratto di apprendistato e con contratto di formazione e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' ad eccezione delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo, ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale. Le assunzioni effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della predetta riserva. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in attivita' di lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.

223, e' ridotta al 6 per cento. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 9. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo' godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del medesimo articolo possono essere stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva, nonche' assunzioni a termine anche in deroga alla vigente normativa. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei puo' essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalita'. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, anche con il supporto delle agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica ed enti bilaterali, nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonche' lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 7. I lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle richieste di avviamento presentate trenta giorni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 16 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' elevato a sei. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilita' dei contratti a termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da societa' di servizi o studi professionali per attivita' da svolgere sia sul territorio nazionale, che all'estero. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri

parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e' eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.". Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 9 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 14 giugno 1995, non più in vigore dal 14 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
Estremi	Decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-collocamento-di-previdenza-e-di-interventi-232-1995/art-2-disposizioni-in-materia-di-collocamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it